

GIANNI & ORIGONI  
**AVV. FILIPPO CECCHETTI**  
**AVV. PAOLA VALLINO**  
**AVV. RICCARDO SIRITO**

Roma, via delle Quattro Fontane, 20, 00184  
 Tel.: +39 06 4871101 - Fax: +39 06 478751

## TRIBUNALE DI RIETI

### RICORSO EX ART. 19 CCII PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

*nell'interesse di*

**GPI S.r.l.**, con sede legale a Rieti (RI), via Molino della Salce 78, codice fiscale e partita iva 01113210577, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate sig. Luigi Cari (c.f. CRALGU63P12H282R) (la "**GPI**"),

**M.C.B. Costruttori S.r.l.**, con sede legale in Cittaducale (RI), via Benito Graziani snc, codice fiscale e partita iva 00659880579, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate sig. Luigi Cari (c.f. CRALGU63P12H282R) ("**MCB**"),

entrambe rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per rispettiva delega allegata, *sub* **Al. A**, al presente ricorso mediante inserimento nella medesima busta telematica ai sensi dell'art. 83, co. 3°, c.p.c., dall'avv. Filippo Cecchetti (C.F. CCCFPP79D12H501Q, P.E.C.: [filippo.cecchetti@pec.gop.it](mailto:filippo.cecchetti@pec.gop.it)), dall'avv. Paola Vallino (C.F. VLLPLA86P61L219M, P.E.C.: [paola.vallino@pec.gop.it](mailto:paola.vallino@pec.gop.it)), dall'avv. Riccardo Sirito (C.F. SRTRCR87C29I480G; P.E.C. [riccardosirito@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:riccardosirito@pec.ordineavvocatitorino.it)), presso lo studio dei quali in Roma, via delle Quattro Fontane, 20, sono elettivamente domiciliate, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. L. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi P.E.C.: [filippo.cecchetti@pec.gop.it](mailto:filippo.cecchetti@pec.gop.it), [paola.vallino@pec.gop.it](mailto:paola.vallino@pec.gop.it), [riccardosirito@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:riccardosirito@pec.ordineavvocatitorino.it).

\* \* \*

## SOMMARIO

<b>PREMESSE</b> .....	2
<b>A. SULL'ASSOLVIMENTO DEI REQUISITI EX. ARTT. 19, 25 E 27 CCII PER PRESENTAZIONE DEL PRESENTE RICORSO</b> .....	6



<b>B. LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO E LE PROSPETTIVE DI RIPAGAMENTO DEI CREDITORI</b> .....	7
<b>C. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE PROTETTIVE</b> .....	11
<b>D. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI</b> .....	14
<b>E. IL CONTRADDITTORIO CON I CREDITORI</b> .....	16

\*

### PREMESSE

- 1) GPI e MCB fanno parte di un gruppo di imprese (il c.d. “**Gruppo Cari**” o il “**Gruppo**”), che opera prevalentemente nel settore edile da oltre 30 anni, sia con committenza pubblica sia con committenza privata, anche con riferimento agli interventi di ricostruzione a valle del sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016 (**doc. 1 e doc. 2**);
- 2) la capacità commerciale del Gruppo risulta particolarmente elevata ed ha consentito nel tempo l’acquisizione di un rilevante portafoglio di commesse, che, come si vedrà, costituiscono un asset fondamentale ai fini dell’operazione di risanamento;
- 3) GPI è la capogruppo; il capitale sociale è interamente detenuto dal Sig. Luigi Cari, il quale riveste altresì la carica di amministratore unico;
- 4) MCB è società integralmente detenuta da GPI, ed è dunque soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo; il sig. Luigi Cari è amministratore unico;
- 5) stante la dinamica di gruppo, GPI ha rilasciato garanzie a beneficio degli istituti di credito con riferimento alle esposizioni della controllata MCB, ulteriore elemento che consiglia una gestione unitaria di gruppo anche della crisi in cui le due società sono incorse;
- 6) il Gruppo Cari è poi collegato ad una terza società, la GPF S.r.l. (**doc. 3**), partecipata rispettivamente al 50% ciascuno dal Sig. Luigi Cari e dal Sig. Luigi D’Angeli, che ne riveste anche il ruolo di amministratore unico;
- 7) in particolare, il Gruppo Cari è strettamente legato alla GPF S.r.l. sotto un profilo contrattuale ed operativo, in quanto GPF S.r.l. fornisce al Gruppo Cari forza lavoro specializzata mediante distacco. Tale operazione si basa sui seguenti presupposti:
  - *interesse del distaccante*: GPF S.r.l. mantiene un interesse economico e organizzativo nel mettere a disposizione i propri lavoratori alle società del Gruppo



- Cari per ottimizzare le risorse e le competenze interne alla rete familiare/societaria;
- *gestione della manodopera*: le società beneficiarie (GPI S.r.l. e MCB S.r.l.) esercitano il potere direttivo e di controllo sui lavoratori distaccati per lo svolgimento delle proprie attività caratteristiche;
  - *trasparenza fiscale e lavoristica*: i rapporti sono regolati da apposite convenzioni di distacco che prevedono il rimborso dei meri costi vivi (salari, contributi e oneri accessori), escludendo finalità di lucro nella fornitura di manodopera, in conformità con la normativa vigente (Art. 30 D. Lgs. 276/2003);
- 8) alla data odierna, GPI e MCB occupano rispettivamente 5 e 4 lavoratori ed i lavoratori distaccati sono complessivamente 26, tutti in capo alla MCB;
- 9) attualmente, il Gruppo Cari sta fronteggiando uno stato crisi economico-finanziaria, dovuta non a carenze commesse, bensì a criticità di natura organizzativa e gestionale, riconducibili in particolare a:
- una crescita dimensionale non accompagnata da adeguati sistemi di controllo di gestione (assenza di monitoraggio puntuale dei costi di cantiere e delle marginalità);
  - una inefficienza nella gestione operativa dei cantieri, con ritardi nelle esecuzioni e conseguente incremento dei costi;
  - un eccessivo utilizzo di manodopera interna, con riduzione della produttività;
  - un'assenza di una struttura organizzativa adeguata alla complessità dei lavori acquisiti;
- 10) tali elementi hanno determinato una progressiva erosione dei margini e conseguenti tensioni finanziarie;
- 11) in tale contesto, si è registrata, per il Gruppo Cari, una difficoltà a far fronte regolarmente al pagamento delle proprie obbligazioni;
- 12) preso atto della situazione di difficoltà, GPI e MCB si sono determinate a depositare in data 29 aprile 2026 un'istanza ai sensi degli artt. 12 e ss. e 25 CCII (l'"**Istanza**") avanti



- la Camera di Commercio di Rieti, funzionale all'avvio di un procedimento di composizione negoziata della crisi di gruppo (la "CNC") (**doc. 4**);
- 13) in data 14 maggio 2026, la Camera di Commercio di Rieti ha nominato il prof. dott. Roberto Serrentino esperto ai sensi dell'art. 13 CCII (l'"**Esperto**"), il quale, in data 15 maggio 2026, ha accettato l'incarico conferito: l'Istanza e l'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto sono state pubblicate presso il Registro delle Imprese di Rieti in data 19 maggio 2026 (cfr. doc. 1 e doc. 2);
- 14) unitamente al deposito dell'Istanza, il Gruppo ha richiesto l'applicazione delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 17 CCII, per evitare che eventuali azioni o iniziative di singoli possano compromettere ulteriormente l'operatività aziendale delle società del Gruppo Cari e tradursi in titoli e/o prelazioni sui beni di GPI e MCB a danno della massa dei creditori;
- 15) inoltre, GPI e MCB si sono avvalse della facoltà di dichiarare ai sensi dell'art. 20 CCII che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applichino gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifichi la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile;
- 16) a valle dell'analisi svolta, si è dunque ritenuto di depositare la presente istanza per mettere in protezione il patrimonio delle società del Gruppo Cari, ed evitare che le iniziative di singoli creditori possano mettere a repentaglio la continuità aziendale del Gruppo e il percorso di ristrutturazione intrapreso, e, dall'altro lato, ledere la *par condicio creditorum*;
- 17) in particolare, allo stato, GPI ha ricevuto la notifica di due decreti ingiuntivi e di un'ordinanza di assegnazione da parte dei creditori Apave Italia Cpm S.r.l., Hilti Italia S.p.A. e Paolo Burini (**doc. 5**), che potrebbero a breve tradursi in azioni esecutive in ragione del mancato pagamento da parte di GPI di quanto dovuto;
- 18) per quanto concerne MCB, questa ha ricevuto decreti ingiuntivi dai creditori Hilti Italia



S.p.A., Ippoliti Edil Services s.r.l., nonché un pignoramento presso terzi notificato da parte di Loretucci Officine s.n.c. ed un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell'INPS (**doc. 6**);

- 19) inoltre, numerosi altri creditori hanno inviato diffide di pagamento sia a MCB sia a GPI (**doc. 7**);
- 20) sotto altro profilo, GPI e MCB necessitano di opportune misure cautelari con riferimento alle garanzie rilasciate, per quanto di ragione e competenza, da MCC, Confidi Sardegna, GPI s.r.l. e dal sig. Luigi Cari in favore di alcuni istituti di credito, come emerge dalle Centrali Rischi prodotte (**doc. 8**) e rappresentato nella tabella che segue:

### **MCB**

Categoria	Creditore (Ragione Sociale)	Codice Fiscale / P.IVA	Indirizzo PEC (Obbligatorio)	Causale	Importo Totale Debito Attuale in linea capitale	Di cui Scaduto a seguito di Revoca (€)	Rata scaduta	Data scadenza	Eventuali Garanzie Terzi (es. MCC o Soci)
BANCHE	Banca BCC ROMA	C.F.:0127524058 P.IVA: 15240741007	bccroma@actaliscertymail.it	Mutuo chirografario n.02/881409	172.760,00 €	172.760,00 €	Rata n. 23 su 60 di € 4.953,12	28/02/2026	Garanzia MCC non ancora escussa. Fideiussione GPI Srl e Fideiussione personale Luigi Cari
				Apertura credito fido c/c 02/43739	221.376,68 €	221.376,68 €			
				Conto ordinario/Fido anticipo fatture n.02/43682	413.457,22 €	413.457,22 €			

### **GPI**

Creditore (Ragione Sociale)	Codice Fiscale / P.IVA	Indirizzo PEC (Obbligatorio)	Causale	Importo originario (in linea capitale)	Importo Totale Debito Attuale in linea capitale	Di cui Scaduto (€)	Eventuali Garanzie Terzi (es. MCC o Soci)
Mo.net S.p.a. a socio unico	09045400968	mo.netspa@legalmail.it	Finanziamento per liquidità	300.000,00 €	190.163,81 €	36.000,00 €	Non ancora escussa Garanzia del Fondo di Garanzia ex L.662/96; Fideiussione personale Luigi Cari
Hedge Invest SGR S.p.A. Overland Confidi	13186000157	hedgeinvestsgr@legalmail.it	Finanziamento per liquidità	150.000,00 €	67.734,93 €	36.800,00 €	Confidi Sardegna

- 21) infine, le Società del Gruppo Cari necessitano di protezione con riferimento ad eventuali recessi e/o risoluzioni di contratti in essere da parte dei creditori per eventuali inadempimenti anteriori all'accesso alla composizione negoziata che avrebbero effetti nefasti sulla continuità d'impresa e sulle prospettive di risanamento del Gruppo;
- 22) per meglio comprendere l'esigenza di protezione delle società del Gruppo Cari, occorre esaminare il progetto di ristrutturazione, di cui si dirà nel seguito.

\* \* \*



Tutto ciò premesso, **GPI s.r.l.** e **M.C.B. Costruzioni s.r.l.**, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, espongono quanto segue.

\* \* \*

**A. SULL'ASSOLVIMENTO DEI REQUISITI EX. ARTT. 19, 25 E 27 CCII PER PRESENTAZIONE DEL PRESENTE RICORSO**

GPI e MCB fanno parte di un gruppo di imprese che non rientrano nella definizione di «*gruppo di imprese di rilevante dimensione*» indicata all'art. 2, c. 1°, lett. i), CCII.

L'art. 2, c. 1°, lett. i), CCII definisce, infatti, i «*gruppi di imprese di rilevante dimensione*», «*i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*».

I menzionati paragrafi 6 e 7 dell'art. 3, direttiva UE 34/2013, individuano, rispettivamente, i «*gruppi di dimensioni medie*» e i «*grandi gruppi*» (entrambi definiti come «*gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato*»), a seconda che «*su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre*» il gruppo «*non super[a]*» ovvero «*supera[...]*» «*i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250*».

La Capogruppo e le Società Controllate non rientrano nella definizione di cui al par. 7 dell'art. 3, direttiva UE 34/2013, dal momento che tali società non superano i limiti numerici sopra indicati, potendo contare:

- totale dello stato patrimoniale: Euro 6.766.649 (dato aggregato al 31-12-2024);
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: Euro 7.687.118 (dato aggregato al 31-12-2024);
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 38 di cui 26 "distaccati".

Trattandosi, quindi, di un procedimento di composizione negoziata avviato da un gruppo di imprese di non rilevante dimensione, non si applica la competenza del Tribunale distrettuale ai sensi degli artt. 25, c. 4°, CCII e 27, c.1°, CCII, dovendosi invero applicare gli ordinari criteri



di riparto di competenza.

Avendo entrambe le Società sede legale ed operativa nel circondario del Tribunale di Rieti, l'intestato Tribunale risulta competente per il presente procedimento.

Chiarito e ribadito quanto sopra, avendo rispettato il termine ex art. 19, co. 1°, CCII (essendo stata pubblicata la notizia dell'accettazione della nomina dell'esperto e della richiesta di misure protettive in data 19 maggio 2026, ed essendo depositato il presente ricorso in data odierna 20 maggio 2026), il Gruppo provvede in conformità al secondo comma dell'articolo in parola ad allegare al presente ricorso:

- (i) i bilanci per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (**doc. 9**), precisando il Gruppo Cari che con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2025 si avvale della facoltà di depositare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale prevista statutariamente;
- (ii) la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica aggiornata al 28 febbraio 2026 (**doc. 10**);
- (iii) l'elenco aggiornato dei creditori con indicazione dei dieci principali per ogni società (**doc. 11**);
- (iv) il Progetto di piano di risanamento, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, co. 2°, CCII contenente la relazione illustrativa e il piano finanziario per i successivi sei mesi, dalla data di presentazione del presente ricorso unitamente al prospetto delle iniziative che le società del Gruppo intendono intraprendere (**doc. 12**);
- (v) una dichiarazione avente valori di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionale, che le società del Gruppo possono essere risanate (**doc. 13**);
- (vi) l'accettazione dell'Esperto, nominato ai sensi dell'art. 13, co. 6°, 7° e 8° CCII, con il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (cfr. doc. 1, doc. 2 e **doc. 14**).

\* \* \*

**B. LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO E LE PROSPETTIVE DI RIPAGAMENTO DEI CREDITORI**



Ai fini della concessione delle misure protettive e cautelari, si ritiene opportuno esporre brevemente le linee guida ed i presupposti essenziali che stanno alla base del percorso di risanamento che le società del Gruppo intendono avviare con la CNC, così confermandone la fattibilità e la convenienza rispetto a qualsivoglia scenario alternativo.

La CNC si basa, in estrema sintesi, su precise linee guida che caratterizzano la struttura del progetto di piano di risanamento (il "**Progetto di Piano**"; cfr.doc. 12).

Il piano di risanamento si base sulla continuità aziendale diretta del Gruppo, con un profondo ripensamento del modello operativo, con l'obiettivo di:

- aumentare l'efficienza produttiva;
- ridurre i costi operativi;
- migliorare la marginalità delle commesse;
- riequilibrare la struttura finanziaria.

In particolare, le società del Gruppo intendono adottare un modello di *business* basato su un maggiore ricorso al subappalto qualificato, nei limiti consentiti dalla normativa, affidando specifiche lavorazioni a operatori specializzati (cottimisti).

Tale scelta consentirà di ottenere una maggiore efficienza esecutiva, una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, una maggiore prevedibilità dei costi esecutivi e la trasformazione di costi fissi in costi variabili.

Parallelamente, GPI e MCB intendono rafforzare la struttura operativa attraverso l'acquisizione di personale qualificato proveniente da società cottimiste attualmente in esubero, nei limiti consentiti dalla normativa, al fine di inserire rapidamente risorse già formate e operative.

Tale operazione consentirà un incremento immediato della produttività, la riduzione dei tempi di formazione, il miglioramento della qualità delle lavorazioni; l'aumento della velocità di avanzamento dei lavori e, conseguentemente, dei tempi di incasso legati agli stati avanzamento lavori.

Inoltre, il Progetto di Piano prevede l'introduzione di un sistema strutturato di controllo di gestione, che contempra:

- il monitoraggio continuo dei costi per singolo cantiere;



- l'analisi delle marginalità per commessa;
- la pianificazione finanziaria (cash flow);
- la reportistica periodica direzionale.

Tale intervento faciliterà una gestione aziendale più consapevole e tempestiva, anche in punto rilevamento e gestione dei rischi.

Il Progetto di Piano prevede poi i business plan delle due società, basati essenzialmente sui seguenti presupposti.

Ai fini della stima dei ricavi prospettici, si è tenuto conto sia degli appalti già contrattualizzati, sia degli effetti attesi dalla nuova strategia commerciale sopra descritta.

L'appoggio ad un partner operativo specializzato in subappalto, in corso di individuazione, consentirà non solo una significativa accelerazione nell'evasione delle commesse ma anche un rilevante sviluppo della capacità produttiva. In particolare, l'azienda potrà accedere, anche sotto il profilo logistico e operativo (mezzi e risorse), a un portafoglio lavori significativamente più ampio con una base operativa più solida.

Con riferimento alla redditività, è stato ipotizzato un margine medio pari al 15%, in linea con i *benchmark* di settore. Tale margine è stato prudenzialmente ridotto per tener conto del compenso riconosciuto al subappaltatore, pur rimanendo coerente con i livelli di efficienza attesi.

Infatti, il costo dei servizi legato alla realizzazione dei lavori, sebbene in crescita in valore assoluto, è previsto in diminuzione in termini di incidenza percentuale sui ricavi, grazie agli effetti di efficientamento derivanti dall'ingresso del partner. Tali benefici si traducono in una migliore organizzazione operativa, nell'impiego di personale altamente qualificato e nella riduzione dei tempi di esecuzione delle commesse e di maturazione dei SAL.

Con riferimento agli equilibri finanziari, le stime sono state elaborate ipotizzando percentuali di incasso dei lavori progressivamente decrescenti nel corso degli anni. Tale impostazione riflette l'ipotesi che, a fronte di un significativo incremento del volume d'affari, la quota percentuale di incasso rispetto al fatturato tenda fisiologicamente a ridursi.



Per quanto concerne il rientro dell'indebitamento, per la società MCB è stato considerato l'utilizzo in compensazione, presso l'istituto di credito BCC, del credito d'imposta "Superbonus 110%", già oggetto di interlocuzione con la banca.

In generale per entrambe le Società, si è proceduto a stimare il pagamento dei debiti risultanti al 17 aprile 2026 lungo l'orizzonte quinquennale del piano, ipotizzando un accordo transattivo con dilazione dei pagamenti e consolidamento dei debiti bancari a breve, se necessario, uno stralcio dei debiti verso i fornitori e, se possibile, dei debiti verso l'Erario. Gli importi indicati nel Progetto di Piano fanno riferimento, prudenzialmente, all'ipotesi più pessimistica, con uno stralcio medio pari a circa il 50%, eventualmente modulabile in base al classamento che nell'arco dell'operazione di risanamento risulterà eventualmente opportuno predisporre.

Nella definizione della debitoria soggetta a rimborso, sono stati inclusi unicamente i debiti verso terzi, procedendo all'elisione delle seguenti poste infragruppo:

- debiti per fatture da ricevere della MCB verso la GPF per 423.370,17 €;
- debiti commerciali infragruppo della MCB verso la GPF per 21.000,00 €;
- debiti commerciali infragruppo della MCB verso la GPI per 311.900,00 €;
- debiti per fatture da ricevere della MCB verso la GPI per 275.000,00 €;
- credito finanziario della MCB verso la GPI per 521.424,58 €;

Le poste possono essere compensate tra loro, determinando un residuo debito della MCB verso la GPI pari ad € 65.475,42 ed un residuo debito della MCB verso la GPF per € 444.370,17, per un totale di € 509.845,59.

Tale debito non è stato considerato ai fini del piano di risanamento in quanto verrà saldato solo nel momento in cui il risanamento sia stato completato.

Giova in questa sede evidenziare che la proposta di ripagamento dei creditori che verrà elaborata nell'ambito della CNC, potendo contare sulla prosecuzione dell'attività aziendale, consentirà ai creditori un soddisfacimento nettamente superiore rispetto a quello ritraibile da una liquidazione giudiziale delle società del Gruppo, scenario nel quale si assisterebbe alla disgregazione del complesso aziendale con conseguente detrimento del soddisfacimento dei creditori.



La convenienza del ripagamento prospettabile in uno scenario di CNC, inoltre, deve essere valutata anche sotto il profilo temporale, risultando certamente più celere rispetto a quello ragionevolmente ottenibile da una liquidazione giudiziale avendo a mente le tempistiche di ripagamento tipiche di tali procedure.

Allo stato, ferme le valutazioni attualmente in corso e la necessità di eseguire gli opportuni approfondimenti, è in ogni caso possibile anticipare che l'obiettivo del Gruppo è quello di raggiungere accordi con i creditori – auspicabilmente ai sensi dell'art. 23, comma 1, CCII – che prevedano, a seconda dei casi, una moratoria e/o uno stralcio delle esposizioni.

Si ritiene quindi che sussistano tutte le condizioni per il buon esito della CNC, la quale, nelle intenzioni del Gruppo Cari e a valle delle trattative con i creditori, potrà essere definita con uno degli strumenti indicati dall'art. 23, comma 1, CCII. Conseguentemente, la tutela derivante dall'auspicata conferma delle misure protettive e dalla concessione delle misure cautelari, di cui si dirà meglio nei paragrafi successivi, appare funzionale al miglior interesse dei creditori ed evidentemente non sproporzionata rispetto all'eventuale e temporaneo sacrificio derivante dalla conferma delle misure protettive e dalla concessione di quelle cautelari.

\* \* \*

### **C. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE PROTETTIVE**

Come anticipato, al fine di garantire il buon esito del processo di ristrutturazione e la continuità dell'attività delle società del Gruppo, la richiesta di concessione delle misure protettive ex art. 18 CCII formulata con il presente Ricorso risulta fondata ed in alcun modo sproporzionata rispetto all'assai minimo e temporalmente breve pregiudizio arrecato ai creditori, i quali, viceversa, troveranno la miglior soddisfazione possibile delle proprie rispettive ragioni di credito unicamente se sarà possibile concludere il Progetto di Piano che le società del Gruppo hanno prospettato e intrapreso.

In questo senso, giova riprendere l'ormai unanime orientamento giurisprudenziale, secondo cui *«affinché il Tribunale possa assumere un provvedimento di conferma delle misure protettive in sede di composizione negoziata, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, queste debbono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative concretamente in corso, nonché*



*proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, ai fini del raggiungimento di un progetto di risanamento che non sia manifestamente implausibile, sulla base di elementi estrinseci (quali la disponibilità alle trattative da una parte dei creditori ampiamente rappresentativa o l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie) o intrinseci (quali la chiarezza, la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni poste alla base del progetto di risanamento e la prospettazione che la continuità non eroda la cassa sottraendo risorse)» (ex multis, Trib. Padova sez. I, 2 marzo 2023).*

Anche tenuto conto di quanto evidenziato ed allegato nei precedenti paragrafi, nel caso delle società del Gruppo, risulta confermata la sussistenza di concrete e reali possibilità di condurre sino a buon esito la CNC.

Quanto al merito della presente richiesta, si rammenta che – come rappresentato nelle premesse – GPI e MCB sono attualmente destinatarie di alcuni decreti ingiuntivi, di un pignoramento presso terzi e di un preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 5 e doc. 6) che potrebbero compromettere il percorso di risanamento e/o alterare la posizione di alcuni creditori a danno di altri.

Inoltre, le GPI e MCB hanno ricevuto diffide di pagamento e intimazioni di sospensione delle forniture (cfr. doc. 7), anch'esse in grado di incidere sul buon esito dell'operazione di ristrutturazione.

Al fine del buon esito del percorso di risanamento e anche solo in via preventiva, è essenziale che vengano concesse da parte di codesto Ill.mo Tribunale misure protettive idonee alla tutela delle ragioni di tutti i creditori e, con esse, della *par condicio creditorum*.

Quanto sopra nella consapevolezza che l'avvio e/o la prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva da parte di singoli creditori potrebbe gravemente nuocere al buon esito della procedura di risanamento che le società del Gruppo hanno avviato.

In ragione di quanto precede, GPI e MCB richiedono che le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 CCII vengano confermate *erga omnes* e per la durata di 120 giorni a tutti i creditori a protezione di tutti i beni che compongono il patrimonio delle menzionate società perché elementi funzionali ed essenziali al buon esito della CNC e dunque che venga disposto che:



- i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino;
- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possano, unilateralmente, sospendere o rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che le società del Gruppo

Cari hanno in essere i seguenti rapporti bancari a breve e medio lungo periodo:

### **MCB**

Creditore (Ragione Sociale)	Codice Fiscale / P.IVA	Indirizzo PEC (Obbligatorio)	Causale	Importo Totale Debito Attuale in linea capitale	Di cui Scaduto a seguito di Revoca (€)	Rata scaduta	Data scadenza	Eventuali Garanzie Terzi (es. MCC o Soci)
Banca BCC ROMA	C.F.:0127524058 P.IVA: 15240741007	bccroma@actaliscertymail.it	Mutuo chirografario n.02/881409	172.760,00 €	172.760,00 €	Rata n. 23 su 60 di € 4.953,12	28/02/2026	Garanzia MCC non ancora escussa. Fideiussione GPI Srl e Fideiussione personale Luigi Cari
			Apertura credito fido c/c 02/43739	221.376,68 €	221.376,68 €			
			Conto ordinario/Fido anticipo fatture n.02/43682	413.457,22 €	413.457,22 €			
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	C.F.:97081660157 P.IVA:13455940158	bnp_sa@legalmail.it	Leasing n. A1F74481/001	139.193,42 €	12.506,97 €	Rata n.44 su 60	11/04/2026	
FCA BANK	08349560014	ca-autobank@pec.ca-autobank.com	Leasing n.7001062223	8.216,54 €	645,48 €	Rata n.12/13/14 Su 60	18/02/2026 18/03/2026 18/04/2026	



**GPI**

Categoria	Creditore (Ragione Sociale)	Codice Fiscale / P.IVA	Indirizzo PEC (Obbligatorio)	Causale	Importo originario (in linea capitale)	Importo Totale Debito Attuale in linea capitale	Di cui Scaduto (€)	Eventuali Garanzie Terzi (es. MCC o Soci)
BANCHE	Mo.net S.p.a. a socio unico	09045400968	mo.netspa@legalmail.it	Finanziamento per liquidità	300.000,00 €	190.163,81 €	36.000,00 €	Non ancora escussa Garanzia del Fondo di Garanzia ex L.662/96; Fidejussione personale Luigi Cari
BANCHE	Hedge Invest SGR S.p.A. - Overland Confidi	13186000157	hedgeinvestsgr@legalmail.it	Finanziamento per liquidità	150.000,00 €	67.734,93 €	36.800,00 €	Confidi Sardegna
BANCHE	CA Auto Bank S.p.A.	08349560014	ca-autobank@pec.ca-autobank.com	Leasing Escavatore	117.000,00 €	63.080,70 €	3.723,44 €	
BANCHE	BCC Roma	C.F.:0127524058 P.IVA: 15240741007	bccroma@actaliscertymail.it	Assegno scoperto + Penali 10% e interessi e altri oneri accessori	50.000,00 €	57.000,00 €		

\* \* \*

**D. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI**

Come anticipato, al fine di consentire a GPI e MCB di coltivare opportunamente il percorso ristrutturativo avviato, si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre anche misure cautelari atipiche relativamente alle garanzie rilasciate da Mediocredito Centrale s.p.a. ("MCC"), Confidi Sardegna ("Confidi") e dalla stessa GPI e dal sig. Luigi Cari in favore di alcuni istituti di credito.

Si riporta nel seguito un prospetto riepilogativo delle garanzie rilasciate in favore degli istituti di credito creditori di MCB e/o GPI (cfr. anche doc. 8).

## per MCB

Creditore (Ragione Sociale)	Codice Fiscale / P.IVA	Indirizzo PEC (Obbligatorio)	Causale	Importo originario (in linea capitale)	Importo Totale Debito Attuale in linea capitale	Di cui Scaduto a seguito di Revoca (€)	Rata scaduta	Data scadenza	Eventuali Garanzie Terzi (es. MCC o Soci)
Banca BCC ROMA	C.F.:0127524058 P.IVA: 15240741007	bccroma@actaliscertymail.it	Misto chiaro grafario n.02/881409	250.000,00 €	172.760,00 €	172.760,00 €	Rata n. 23 su 60	28/02/2026	Garanzia MCC non ancora escussa. Fidejussione GPI. Srie Fidejussione personale Luigi Cari
			Apertura credito fido c/c 02/43730	200.000,00 €	221.376,68 €	221.376,68 €			
			Conto ordinario/Fido anticipo fatture n.02/43682	500.000,00 €	413.457,22 €	413.457,22 €			

## per GPI

Creditore (Ragione Sociale)	Codice Fiscale / P.IVA	Indirizzo PEC (Obbligatorio)	Causale	Importo originario (in linea capitale)	Importo Totale Debito Attuale in linea capitale	Di cui Scaduto (€)	Eventuali Garanzie Terzi (es. MCC o Soci)
Mo.net S.p.a. a socio unico	09045400968	mo.netspa@legalmail.it	Finanziamento per liquidità	300.000,00 €	190.163,81 €	36.000,00 €	Non ancora escussa Garanzia del Fondo di Garanzia ex L.662/96; Fidejussione personale Luigi Cari
Hedge Invest SGR S.p.A. - Overland Confidi	13186000157	hedgeinvestsgr@legalmail.it	Finanziamento per liquidità	150.000,00 €	67.734,93 €	36.800,00 €	Confidi Sardegna



Sul punto, è opportuno segnalare l'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene opportuno disporre misure cautelari nei confronti degli istituti di credito che vantano un credito verso la società in composizione negoziata che sia garantito da MCC e/o SACE al fine di preservare il percorso di risanamento avviato (cfr. Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024, Tribunale di Chieti, 10 ottobre 2024, **doc. 15**).

Gli stessi ragionamenti possono essere estesi anche a Confidi.

Dalle pronunce menzionate si evince che può essere disposto dal Tribunale il divieto per il creditore bancario di porre in essere qualsiasi iniziativa volta al recupero del credito e comunque di escutere la garanzia MCC/SACE sul finanziamento, così come può essere disposto il divieto a carico di MCC/SACE di esigere l'azione esecutiva e/o di recupero credito dell'istituto finanziatore garantito in relazione alla garanzia statale, in espressa deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra l'Ente e la banca finanziatrice.

Al fine di evitare l'alterazione dell'attuale situazione debitoria, il Gruppo Cari insta affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre una misura cautelare in tal senso, inibendo agli istituti di credito garantiti Banca BCC Roma, Monte S.p.A. e Hedge Invest SGR S.p.A. l'escussione delle garanzie in essere.

Al contempo, si chiede che venga inibito ai garanti Mediocredito Centrale s.p.a. e Confidi di esigere l'azione esecutiva e/o di recupero credito da parte dei creditori garantiti.

Conseguentemente, le società del Gruppo rivolgono istanza affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia inibire agli istituti di credito Banca BCC Roma, Monte S.p.A. e Hedge Invest SGR S.p.A. l'escussione delle garanzie in essere; e, in ogni caso, di sospendere e/o rifiutare l'adempimento delle loro obbligazioni nonché di procedere ad ogni recupero del credito e all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore.

Il tutto, peraltro, in conformità con l'art. 18, co. 5°, CCII che espressamente prevede tra le misure protettive che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori



rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1°.

Sotto altro profilo, si richiede che venga inibita anche l'escussione delle fidejussioni rilasciate da GPI Luigi Cari.

Per quanto concerne GPI, essendo essa stessa coinvolta dal presente procedimento di composizione negoziata, l'escussione della garanzia non potrebbe comunque apportare alcuna utilità al creditore – stante l'operatività delle misure protettive tipiche – e si tradurrebbe esclusivamente in una modifica del passivo della società: nell'ambito della definizione della proposta di ripagamento in capo a GPI verranno ovviamente considerate anche le garanzie dalla stessa rilasciate.

Per quanto concerne Luigi Cari, egli detiene la partecipazione totalitaria di GPI e, tramite questa, di MCB, con la conseguenza che l'eventuale escussione del suo patrimonio potrebbe mettere a repentaglio il buon esito dell'attuale percorso ristrutturativo.

D'altronde, il sig. Luigi Cari è disponibile a valutare una contribuzione al buon esito del percorso di risanamento del Gruppo che, in caso di escussione delle garanzie rilasciate, non potrebbe essere implementato.

Il sig. Luigi Cari a conferma di tale impegno sottoscrive la presente istanza.

\* \* \*

#### **E. IL CONTRADDITTORIO CON I CREDITORI**

Le Società del Gruppo, oltre ad aver prodotto *sub* doc. 11, l'elenco dei creditori di ciascuna delle stesse, hanno prodotto, sempre *sub* doc. 11, l'elenco dei primi dieci creditori per ammontare di ciascuna delle stesse, con gli indirizzi di posta elettronica certificata e, ove non presenti, con gli indirizzi di posta elettronica ordinaria, ai sensi dell'art. 19, co. 1°, lett. c).

Tale incumbente deve intendersi volto a circoscrivere il novero dei soggetti destinatari della notifica del Ricorso.

È stato, al riguardo, evidenziato che *«laddove la protezione venga poi invocata erga omnes, per lo più non si ritiene necessaria la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza a tutti i creditori indistintamente, dovendosi considerare sufficiente, per assolvere a tale onere, notificare solo i primi dieci creditori per ammontare. È questa la ragione per la quale viene*



*prevista la loro specifica individuazione nell'allegato dell'art. 19, co. 2, lett. c)» (P. BORTOLUZZI, Commento sub art. 19, in AA.VV., *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, diretto da A. MAFFEI ALBERTI, 2023,122, con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).*

In aggiunta, negano la necessità di una notifica indistinta alla generalità dei creditori i seguenti precedenti giurisprudenziali e riferimenti dottrinari (*ex multis*): Trib. Milano 28 dicembre 2021, in *DeJure*, Trib. Avellino 27 gennaio 2022 in *DeJure*; Trib. Roma, 24 dicembre 2021, in *dirittodellacrisi.it*; Trib. Firenze, 29 dicembre 2021, in *dirittodellacrisi.it*; L. DE GENNARO, *Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi*, in *dirittodellacrisi.it*, L. DE GENNARO, *Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi*, in *dirittodellacrisi.it*, 3 dicembre 2024; F. BACCAGLINI – F. DE SANTIS, *Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali*, in *dirittodellacrisi.it*, 12 ottobre 2021; A. CARRATTA, *Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi*, in *ristrutturazioniazionali.ilcaso.it*, 18 maggio 2022.

D'altronde, l'art. 19 CCII prevede altresì che entro venti giorni dalla pubblicazione della nomina dell'esperto e dell'istanza di applicazione delle misure protettive al Registro Imprese, la Società debba chiedere la pubblicazione nel registro imprese del numero di ruolo del procedimento instaurato, con ciò consentendo per l'appunto per gli eventuali creditori non destinatari della notifica del ricorso ex art. 19 CCII di conoscere l'esistenza del procedimento e, se del caso, eventualmente decidere di parteciparvi.

Conseguentemente, GPI e MCB instano affinché Codesto Ill.mo Tribunale voglia limitare il novero dei creditori a cui notificare il ricorso ex art. 19 CCII e il provvedimento di fissazione dell'udienza esclusivamente:

- ai primi 10 creditori per importo di ciascuna società del Gruppo;
- ai creditori destinatari di misure cautelari specifiche (e, dunque, Banca BCC Roma, Monte S.p.A. e Hedge Invest SGR S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.A. e FCA Bank).

\* \* \*



Tutto ciò premesso, **GPI S.r.l.** e **M.C.B. Costruzioni S.r.l.**, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliare,

**CHIEDONO**

che codesto Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in narrativa, previ gli opportuni incumbenti di rito,

*contrariis reiectis*

voglia:

- a) confermare la concessione delle misure protettive sul patrimonio di GPI S.r.l. e M.C.B. Costruzioni S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 19 CCII, disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione *erga omnes* nei confronti di tutti i creditori di GPI S.r.l. e M.C.B. Costruzioni S.r.l. per le ragioni e le causali di cui in narrativa e dunque che:
- i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
  - le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino;
  - la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
  - i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possano, unilateralmente, sospendere o rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, recedervi o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza, con piena prosecuzione, a titolo



esemplificativo e non esaustivo Banca BCC Roma, Monte S.p.A. e Hedge Invest SGR S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.A. e FCA Bank;

- b) applicare le misure cautelari per le ragioni e le causali di cui in narrativa nei confronti degli istituti di credito Banca BCC Roma, Monte S.p.A. e Hedge Invest SGR S.p.A., e, di conseguenza, vietare *i)* ai predetti creditori di procedere ad ogni procedura di recupero del credito e comunque all'escussione delle garanzie rilasciate, nonché *ii)* ai garanti Mediocredito Centrale s.p.a., Confidi Sardegna s.c.p.a., GPI S.r.l. e Luigi Cari di esigere l'azione esecutiva e/o di recupero credito da parte dei creditori garantiti.

\* \* \*

Fermo tutto quanto evidenziato, GPI S.r.l. e M.C.B. Costruzioni S.r.l. si rendono in ogni caso disponibili a fornire a codesto Ill.mo Tribunale ogni chiarimento, integrazione o allegazione dovesse essere ritenuta opportuna.

\* \* \*

Si producono in allegato alla presente, oltre alle procure alle liti (**All. A**), i seguenti documenti:

1. visura storica GPI;
2. visura storica MCB;
3. visura GPF;
4. istanza CNC;
5. decreti ingiuntivi GPI;
6. decreti ingiuntivi MCB;
7. diffide;
8. garanzie;
9. bilanci;
10. situazione aggiornata;
11. elenco creditori con elenco dei primi 10;
12. progetto di piano;



13. dichiarazioni ragionevolezza risanamento;
14. accettazione esperto;
15. provvedimenti misure cautelari.

\* \* \*

Con osservanza.

Torino, 20 maggio 2026

Avv. Filippo Cecchetti

---

Avv. Paola Vallino

---

Avv. Riccardo Siritto

---

